



# **COMUNE DI SINISCOLA**

*PROVINCIA DI NUORO*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 28.12.2017



## Definizioni

1. **Comunalisti:** si definiscono “*Comunalisti*” tutti i cittadini residenti nel Comune di Siniscola, che pur non avendo un lotto di terra assegnato hanno diritto a godere delle terre civiche e dei prodotti da esse ricavabili.
2. **Assegnatari:** sono i cittadini residenti a Siniscola che hanno in concessione lotti di terra comunale per pascolo o colture seminative.

REGOLAMENTO DEL 1998	PROPOSTA DI REGOLAMENTO 2017
<p><b>REGOLAMENTO D'USO DEI BENI PATRIMONIALI (FONDI RUSTICI)</b></p> <p><b>TITOLO I</b></p> <p>(DISPOSIZIONI GENERALI)</p> <p><b>ARTICOLO 1</b></p> <p>Il presente regolamento disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) le condizioni dell'uso e del godimento in natura, da parte della generalità degli abitanti del Comune di Siniscola, dei beni patrimoniali dell'ente stesso, quando l'uso di questi non sia gratuito ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà in alcun caso essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrime, spese di custodia e manutenzione;</li><li>b) gl'impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti d'entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe.</li></ol> <p><b>ARTICOLO 2</b></p> <p>I corrispettivi in natura per i beni Comunali comunque dovuti dovranno essere sottoposti a revisione ogni biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento</p> <p><b>ARTICOLO 3</b></p> <p>Potranno essere ammessi al diretto godimento dei beni Comunali soltanto coloro che abbiano effettiva residenza nel territorio del Comune ed ivi paghino le tasse.</p>	<p><b>REGOLAMENTO D'USO DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO E DELLE LORO RISORSE</b></p> <p><b>(Legge Regionale 14 marzo 1994, n° 12 art. 13)</b></p> <p><b>TITOLO I</b></p> <p>(DISPOSIZIONI GENERALI)</p> <p><b>ARTICOLO 1</b></p> <p>Il presente regolamento disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) le condizioni dell'uso e del godimento del <b>Patrimonio Civico</b>, da parte della generalità degli abitanti del Comune di Siniscola, dei beni patrimoniali dell'ente stesso, quando l'uso di questi non sia gratuito ma subordinato al pagamento di un canone che non dovrà in alcun caso essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrime, spese di custodia e manutenzione;</li><li>b) gl'impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti d'entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe.</li></ol> <p><b>ARTICOLO 2</b></p> <p>I canoni per i beni comunali, comunque dovuti, dovranno essere sottoposti a revisione ogni biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento</p> <p><b>ARTICOLO 3</b></p> <p>Potranno essere ammessi al diretto godimento <b>delle Terre Civiche</b> soltanto coloro che abbiano effettiva residenza nel territorio del Comune. Nei procedimenti di assegnazione delle Terre Civiche si dà la precedenza agli agricoltori e/o agli allevatori</p>



#### ARTICOLO 4

I beni patrimoniali cui si applicano le norme del presente regolamento sono:

- **il pascolo erbatico.** Questo diritto del Comune sarà riscosso con ruolo e sarà commisurato ai capi di bestiame e alla durata del pascolo;
- **i terreni da concedersi a coltura agraria;**
- **la legna dei boschi Comunali.** Questo godimento deve avvenire a scopi domestici e mai a scopo di commercio, inoltre è subordinato alle prescrizioni vigenti in materia forestale e alle forme di volta in volta stabilite dal consiglio Comunale.
- **le acque** che fanno parte del patrimonio disponibile, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali o altro, e che si trovino nei terreni di proprietà del Comune senza che facciano parte dell'acquedotto Comunale;

#### ARTICOLO 5

Tutti i predetti diritti (pascolo, colture, legnatico e ghiandatico) saranno riscossi mediante la formazione di ruoli o liste di carico nelle quali verranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti.

Gli stessi ruoli saranno dati in carico al Tesoriere per la riscossione entro l'anno agrario in coincidenza con le rate delle imposte Comunali.

#### ARTICOLO 6

La Giunta Comunale potrà fissare, con apposita Deliberazione, le tariffe di cui in seguito in base a un rapporto unitario (a capo, per il bestiame, o in relazione all'unità di misura agraria locale, per le colture) oppure potrà stabilire anno per anno, in linea preventiva e secondo le esigenze, la somma totale che i concessionari dovranno corrispondere, anch'essa da riscuotersi nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### ARTICOLO 7

Saranno esclusi dal godimento quegli amministrati che non avranno saldato puntualmente il corrispettivo

regolarmente iscritti; fra questi, si conferiscono priorità ai giovani, come definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea vigenti in materia e come previsto dalla legge nazionale n. 168, del 20 novembre 2017, (pubblicata in G. U. n. 278 del 28 – 11- 2017) vigente dal 13 – 12 – 2017.

#### ARTICOLO 4

I beni patrimoniali cui si applicano le norme del presente regolamento sono:

- **il pascolo erbatico.**
- **i terreni da concedersi a coltura agraria;**
- **la legna dei boschi Comunali.** Questo godimento deve avvenire a scopi domestici e mai a scopo di commercio, inoltre è subordinato alle prescrizioni vigenti in materia forestale e alle forme di volta in volta stabilite dal consiglio Comunale.
- **le acque** che fanno parte del patrimonio disponibile, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali o altro, e che si trovino nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto Comunale e delle reti sotto il controllo del Gestore del Servizio di Distribuzione Idrica;

#### ARTICOLO 5

Tutti i predetti canoni (pascolo, colture, legnatico e ghiandatico) saranno riscossi mediante la formazione di ruoli o liste di carico nelle quali verranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti.

Gli stessi ruoli saranno dati in carico al Tesoriere per la riscossione entro l'anno agrario ossia entro il 30 settembre dell'anno corrente, in coincidenza con le rate delle imposte comunali.

#### ARTICOLO 6

La Giunta Comunale dovrà fissare, con apposita Deliberazione, le tariffe in base a un rapporto unitario (a capo, per il bestiame, o in relazione all'unità di misura agraria locale, per le colture) dalle quali in seguito l'Ufficio Tributi determinerà i canoni in base al numero di capi di bestiame dichiarati e/o all'area del lotto di terra per coltura richiesta dai cittadini residenti.

#### ARTICOLO 7

Saranno esclusi dal godimento i cittadini che non abbiano saldato puntualmente il canone dell'anno precedente, che siano sorpresi appiccando fuoco allo scopo di creare danni



<p>dell'anno precedente, che siano sorpresi appiccando fuoco allo scopo di creare danni al Comune o a terzi, ad arrecare danni ai beni patrimoniali, che abbiano recintato Terreni o fatto comunque opere tendenti a limitarne il godimento agli altri cittadini aventi diritto, salvo le maggiori sanzioni previste dalle vigenti leggi.</p> <p>Una speciale tariffa, deliberata dalla giunta Comunale, stabilisce il corrispettivo dovuto al Comune per l'uso di acque non pubbliche Comunali che varia in relazione al modo in cui l'acqua viene destinata.</p> <p>I concessionari del godimento in natura di terreni Comunali possono essere assoggettati al pagamento di altro corrispettivo per l'uso dell'acqua che attraversa i terreni stessi.</p>	<p>al Comune o a terzi, ad arrecare danni ai beni patrimoniali, che abbiano recintato i terreni o fatto comunque opere tendenti a limitarne il godimento agli altri cittadini aventi diritto, salvo le maggiori sanzioni previste dalle vigenti leggi.</p>
<hr/> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;">(CONCESSIONE DEI TERRENI A PASCOLO E A COLTURA AGRARIA)</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO 1</b></p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni comuni- pascolo)</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 8</b></p> <p>due mesi prima della scadenza dell'anno agrario secondo le consuetudini locali, il Comune pubblica all'Albo Pretorio un elenco di terreni da concedersi a pascolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 9</b></p> <p>In ogni caso, volta per volta, saranno esclusi dal godimento comune quei lotti che l'Amministrazione riterrà opportuno adibire a qualsiasi altro uso o interesse collettivo.</p> <p>Dal godimento saranno esclusi anche quei terreni che il Comune riterrà opportuno adibire a colture agrarie.</p> <p>Previa Deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere degli Organi Forestali, saranno esclusi pure i terreni boschivi incendiati dolosamente.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 10</b></p> <p>La concessione dei pascoli viene fatta per annata agraria e deve essere rinnovata anno per anno secondo le modalità del presente regolamento</p>	<hr/> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;">(CONCESSIONE DEI TERRENI A PASCOLO E A COLTURA AGRARIA)</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO 1</b></p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni comuni- pascolo)</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 8</b></p> <p>due mesi prima della scadenza dell'anno agrario secondo le consuetudini locali, il Comune pubblica all'Albo Pretorio un elenco di terreni da concedersi a pascolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 9</b></p> <p>In ogni caso, volta per volta, saranno esclusi dal godimento comune quei lotti che l'Amministrazione riterrà opportuno adibire a qualsiasi altro uso o interesse collettivo; saranno altresì esclusi anche quei terreni che il Comune riterrà opportuno adibire a colture agrarie, <b>fatto salvo il rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 15 – 16 – 17 della l.r. n. 12/1994.</b></p> <p>Previa Deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere degli Organi Forestali, saranno esclusi pure i terreni boschivi incendiati dolosamente.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 10</b></p> <p>La concessione dei pascoli viene fatta per annata agraria e deve essere rinnovata anno per anno secondo le modalità del presente regolamento.</p>



<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p>Qualsiasi trasformazione agraria o miglioria (fabbricati, pozzi, abbeveratoi, ecc.) apportata dal concessionario al fondo previa Autorizzazione del Comune, s'intenderà, allo scadere per qualsiasi titolo della concessione, devoluta a beneficio del fondo stesso senza che il concessionario possa richiedere corrispettivi rimborsi o detrazioni per l'esecuzione delle suddette opere.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p>Qualora l'Ente proprietario intenda eseguire opere di miglioramento pascolo, gli assegnatari che hanno in concessione i terreni oggetti del miglioramento hanno l'obbligo di renderli liberi dietro preavviso di giorni trenta dall'inizio delle opere.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 13</p> <p>Nel caso in cui nella proprietà Comunale vengano eseguiti lavori di miglioramento pascolo, rimboschimento e ricostituzioni boschive, il pascolo dovrà essere ridotto o sospeso nelle zone interessate dai suddetti lavori per un periodo che verrà stabilito dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, il quale darà disposizioni in merito allo sfruttamento del pascolo migliorato.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 14</p> <p>Nelle zone pascolive in cui esistono fabbricati e manufatti (ricoveri, serbatoi, cisterne, opere di captazione acque, abbeveratoi, ecc.) é obbligatorio per i cittadini che ne</p>	<p>(Per una durata superiore all'anno si entra in regime di <b>riserva d' esercizio</b> e pertanto non basta la semplice autorizzazione da parte del Comune ma occorre procedere ai sensi dell'art. 16 della l.r.12/1994</p> <p><b>Ogni assegnatario che abbia avuto una concessione di terreno comunale, annuale e/o pluriennale per coltura seminativa, è autorizzato e tenuto a recintare il terreno avuto in concessione al fine di evitare danni da pascolo abusivo; in caso di eventuali danni derivanti da introduzione di bestiame altrui su fondo assegnato non recintato, il responsabile del danno è l'assegnatario che non ha recintato il lotto avuto in concessione. Tuttavia nel caso di concessione annuale, l'assegnatario, dopo aver effettuato il raccolto, deve rimuovere la recinzione, perché decadono i suoi diritti, e la terra rientra nel dominio del Patrimonio Civico.</b></p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p>Qualsiasi trasformazione agraria o miglioria (fabbricati, pozzi, abbeveratoi, ecc.) apportata dal concessionario al fondo dovrà essere autorizzata preventivamente dal Comune; - <b>fatto salvo il rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 15 – 16 – 17 della l.r. n. 12/1994.</b> s'intenderà che, allo scadere per qualsiasi titolo della concessione, <b>entrerà a far parte del Demanio Civico</b> senza che il concessionario possa richiedere corrispettivi rimborsi o detrazioni per l'esecuzione delle suddette opere.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p>Qualora l'<b>Amministrazione Comunale</b> intenda eseguire opere di miglioramento, gli assegnatari che hanno in concessione i terreni oggetti del miglioramento hanno l'obbligo di renderli liberi dietro preavviso di giorni trenta dall'inizio delle opere.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 13</p> <p>Nel caso in cui nelle <b>Terre Civiche</b> vengano eseguiti lavori di miglioramento pascolo, rimboschimento e ricostituzioni boschive, il pascolo dovrà essere ridotto o sospeso nelle zone interessate dai suddetti lavori per un periodo che verrà stabilito <b>dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro</b>, il quale darà disposizioni in merito allo sfruttamento del pascolo migliorato, <b>fatto salvo il rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 15 – 16 – 17 della l.r. n. 12/1994</b></p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 14</p> <p>Nelle zone Comunali adibite a pascolo in cui esistono fabbricati e manufatti (ricoveri, serbatoi, cisterne, opere di captazione acque, abbeveratoi, ecc.) è obbligatorio per i cittadini che le utilizzano, anche se per un periodo limitato</p>
--	--



usufruiscono anche a titolo temporaneo curarne la pulizia e la manutenzione per il periodo della loro permanenza, essendo essi ritenuti nel contempo responsabili economicamente e solidamente dei danni eventuali verificatisi durante la permanenza stessa.  
La vigilanza e l'osservanza di quanto sopra é affidata al Corpo Guardie Campestri Comunali.

#### ARTICOLO 15

- Non è permesso accendere stoppie, ecc. senza aver preso le necessarie precauzioni in modo da eliminare qualsiasi pericolo di incendio;
- è vietato accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale da non creare pericolo per case coloniche, stalle, fienili e boschi;
- è vietato comunque accendere fuochi nel periodo estivo in ottemperanza all'Ordinanza Prefettizia che viene pubblicata annualmente per la provincia di Nuoro.

#### ARTICOLO 16

Chiunque scopra un incendio in una proprietà Comunale, o teme che ad essa possa propagarsi, è obbligato a darne avviso immediato alle persone del luogo perché si adoperino allo spegnimento, agli agenti della Forza Pubblica e a quelli del Corpo Forestale. Detti agenti possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.  
Chiunque in tale occasione rifiuta senza nessun motivo il proprio aiuto e servizio agli agenti predetti che dirigono l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del Codice Penale.

#### ARTICOLO 17

Tutti i comunalisti concessionari del pascolo Comunale hanno l'obbligo di denunciare al Veterinario Provinciale il sorgere di epidemie del bestiame e di sottostare a tutte le disposizioni che da egli saranno emanate, compresa quella di abbandonare i terreni Comunali, e a tutte le norme prescritte dal regolamento della Polizia Veterinaria.

#### ARTICOLO 18

È proibito recintare, danneggiare, occupare o alterare la forma delle strade che attraversano la proprietà Comunale, impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali, trattenere le acque che dalla strada si riversano nei terreni più bassi, condurre bestiame sulle scarpate e quant'altro possa arrecare danno alle strade stesse.

#### ARTICOLO 19

È assolutamente proibita l'estrazione di sughero, lo sfrondamento degli alberi (assidatura), il diciocciamento di essenze boschive (roverella, quercia da sughero, leccio,

di tempo, curarne la pulizia e la manutenzione, essendo essi ritenuti nel contempo responsabili economicamente e solidamente dei danni eventuali verificatisi durante la loro permanenza.

La vigilanza e l'osservanza di quanto sopra è affidata al Corpo della Polizia Locale.

#### ARTICOLO 15

- Non è permesso accendere stoppie, ecc. senza aver preso le necessarie precauzioni in modo da eliminare qualsiasi pericolo di incendio;
- è vietato accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale da non creare pericolo per case coloniche, stalle, fienili e boschi;
- è vietato comunque accendere fuochi nel periodo estivo in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale che viene pubblicata annualmente.

#### ARTICOLO 16

Chiunque scopra un incendio in una **terra gravata da uso civico**, o teme che ad essa possa propagarsi, è obbligato a darne avviso immediato alle persone del luogo perché si adoperino allo spegnimento, agli agenti della Forza Pubblica e a quelli del Corpo Forestale. Detti agenti possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.  
Chiunque in tale occasione rifiuta senza nessun motivo il proprio aiuto e servizio agli agenti predetti che dirigono l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo 435 del Codice Penale.

#### ARTICOLO 17

Tutti i comunalisti e gli assegnatari del pascolo comunale hanno l'obbligo di denunciare al **Servizio Sanitario** il sorgere di epidemie del bestiame e di sottostare a tutte le disposizioni che dal medesimo saranno emanate, compresa quella di abbandonare i terreni comunali, e a tutte le norme prescritte dal regolamento della **Polizia Veterinaria**.

#### ARTICOLO 18

È proibito recintare, danneggiare, occupare o alterare la forma delle strade che attraversano la proprietà comunale, impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali, trattenere le acque che dalla strada si riversano nei terreni più bassi, condurre bestiame sulle scarpate e quant'altro possa arrecare danno alle strade stesse.

**Dalla concessione si intendono escluse le strade, le servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.**

#### ARTICOLO 19

È assolutamente vietata l'estrazione di sughero, lo sfrondamento degli alberi (assidatura), il diciocciamento di essenze boschive (roverella, quercia da sughero, leccio, lentisco, corbezzolo e ginepro), salvi i casi in cui siano state



<p>lentisco, corbezzolo e ginepro).</p> <p>Le contravvenzioni al presente articolo saranno considerate atti di danneggiamento doloso dei beni Comunali.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p>L'annata agraria inizia il primo giorno del mese di ottobre e termina il trenta settembre dell'anno successivo.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p>Sono soggetti al pagamento del corrispettivo pascolo goduto in natura le seguenti specie di bestiame: bovini; ovini; caprini; equini e suini immessi nei pascoli Comunali indipendentemente dalle imposte dovute al Comune.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 22</p> <p>Sono esenti da corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– i bovini e gli equini di età inferiore ai 6 mesi; gli ovini e i caprini di età inferiore a 3 mesi; i suini di età inferiore ai 2 mesi;</li><li>– gli animali introdotti nel Comune per transito, vendita e macellazione purché non vi siano trattenuti più di 24 ore; per un periodo maggiore di ventiquattro ore;</li><li>– il bestiame domito che verrà introdotto nei terreni Comunali per lavoro.</li></ul> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 23</p> <p>L'acquisto di animali già assoggettati a corrispettivo e la sostituzione di uno con un altro della stessa specie non danno luogo a nuove imposizioni.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 24</p> <p>Ogni anno, nella seconda quindicina del mese di settembre e non più tardi del giorno venti dello stesso mese, mediante Pubblici Bandi, sarà reso noto alla popolazione il termine utile per la presentazione delle denunce per l'introduzione al pascolo Comunale, le quali saranno fatte su appositi moduli distribuiti gratuitamente presso il Settore tecnico Comunale.</p> <p>Quando nel corso dell'anno venisse acquistato del bestiame esso non potrà essere introdotto nei pascoli Comunali senza averne prima presentata la relativa denuncia e averne avuto la relativa autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nel presente articolo.</p>	<p>concesse le autorizzazioni dagli enti competenti. L'inosservanza del presente articolo sarà considerata atto di danneggiamento doloso dei beni Comunali.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p>L'annata agraria inizia il primo giorno del mese di ottobre e termina il trenta settembre dell'anno successivo.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p>Sono ammesse a godere del pascolo comunale solo le seguenti specie di bestiame: bovini; ovini; caprini; equini. I proprietari di bestiame, appartenente alle specie di animali specificate in precedenza, e che sia stato immesso nei pascoli comunali, dovranno pagare il canone corrispondente al pascolo goduto indipendentemente dalle altre imposte dovute al Comune.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 22</p> <p>Non saranno computati nella determinazione del canone sul pascolo comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– i bovini di età inferiore ai 6 mesi; gli ovini e i caprini di età inferiore a 3 mesi;</li><li>– gli animali introdotti nel Comune per transito, vendita e/o macellazione purché non vi siano trattenuti per un periodo maggiore di ventiquattro ore; si precisa che è vietato il transito nonché la detenzione di animali provenienti da un altro Comune se non muniti di autorizzazione sanitaria e di tutti gli altri atti amministrativi di eventuale compravendita;</li><li>– il bestiame domato che verrà introdotto nei terreni Comunali per lavoro.</li></ul> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 23</p> <p>L'acquisto di animali già assoggettati a canone e la sostituzione di uno con un altro della stessa specie non danno luogo a nuove imposizioni.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 24</p> <p>Ogni anno, nella seconda quindicina del mese di settembre e non più tardi del giorno venti dello stesso mese, mediante avvisi pubblici, sarà reso noto alla popolazione il termine utile per la presentazione delle denunce per l'introduzione al pascolo comunale, le quali saranno fatte su appositi moduli distribuiti gratuitamente presso l'Ufficio della Polizia Locale.</p> <p>Quando nel corso dell'anno venisse acquistato del bestiame esso non potrà essere introdotto nei pascoli Comunali senza averne prima presentata la relativa denuncia e averne avuto la relativa autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nel presente articolo.</p>
---	--



## ARTICOLO 25

Entro il mese di ottobre la Giunta Comunale prenderà in esame le denunce presentate ed ove lo creda disporrà per gli accertamenti a conteggio del bestiame stesso a mezzo delle guardie Campestri.

A tal uopo, nel caso in cui se ne presenterà la necessità, si nomineranno due Guardie Campestri aggiunte per il tempo necessario per l'esecuzione di tali accertamenti.

A carico di coloro che avranno denunciato un numero di capi di bestiame inferiore a quello effettivamente introdotto nel pascolo Comunale o che avranno omesso di presentare la denuncia nei termini prescritti il Sindaco irrogherà una sanzione amministrativa da un minimo di L 100 a un massimo di L 300, oltre alla tariffa normale per capo, salvo in tutti i casi l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

## ARTICOLO 26

Il bestiame che sarà immesso al pascolo senza regolare concessione sarà condotto in paese e consegnato all'Arma dei Carabinieri per i procedimenti relativi.

A tal uopo custodi dovranno esibire alle Guardie Campestri e a tutti gli agenti della Forza Pubblica i documenti comprovanti la legittimità del bestiame condotto al pascolo e quelli, citati negli articoli che precedono, comprovanti la legittimazione del bestiame stesso nei terreni comunali (in caso di dimenticanza i documenti dovranno essere presentati entro e non oltre ventiquattro ore).

Altro provvedimento sostitutivo potrà essere quello dell'iscrizione d'ufficio dei capi introdotti assoggettandoli a tariffa pari al triplo della normale senza che i trasgressori abbiano diritto a reclami per sgravi o rimborsi di sorta.

## ARTICOLO 27

Tutti coloro che intendessero transitare nel terreno Comunale per recarsi in pascoli privati o in altra giurisdizione, dovranno richiedere la preventiva autorizzazione scritta dal Sindaco il quale prescriverà anche l'itinerario da percorrere ed il tempo strettamente necessario per effettuare il transito stesso. Tale transito, in ogni modo dovrà essere effettuato percorrendo la strada pubblica e non potrà avere durata maggiore di ventiquattro ore, salvo i casi di forza maggiore.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno tassati come gli altri pastori e per l'intero anno anche trattenendosi al salto Comunale per sole ventiquattro ore.

## ARTICOLO 25

Entro il mese di ottobre l'Ufficio competente prenderà in esame le denunce presentate ed ove lo creda disporrà per gli accertamenti a conteggio del bestiame stesso a mezzo degli agenti di Polizia Locale.

A carico di coloro che avranno denunciato un numero di capi di bestiame inferiore a quello effettivamente introdotto nel pascolo Comunale o che avranno omesso di presentare la denuncia nei termini prescritti il Servizio di Polizia Locale irrogherà una sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 12/1994 cioè da un **minimo di € 103,29 (euro centotre/29) a un massimo di € 309,87 (euro trecentonove/87)** oltre alla tariffa normale per capo, salvo in tutti i casi l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

## ARTICOLO 26

Il bestiame che sarà immesso al pascolo senza regolare concessione sarà preso in consegna **dalle Autorità competenti** per i conseguenti provvedimenti.

A tal uopo custodi dovranno esibire agli agenti di Polizia Locale e a tutti gli agenti della Forza Pubblica i documenti comprovanti la legittimità del bestiame condotto al pascolo e quelli, citati negli articoli che precedono, comprovanti la legittimazione del bestiame stesso nei terreni comunali (in caso di dimenticanza i documenti dovranno essere presentati entro e non oltre ventiquattro ore).

Altro provvedimento sostitutivo potrà essere in tal caso, quello dell'iscrizione d'ufficio dei capi introdotti assoggettandoli alla tariffa stabilita dalla Giunta più una sanzione che va da un **minimo di € 103,29 (euro centotre/29) a un massimo di € 309,87 (euro trecentonove/87)**, senza che i trasgressori abbiano diritto a reclami per sgravi o rimborsi di sorta.

## ARTICOLO 27

Tutti coloro che intendessero transitare nel terreno comunale per recarsi in pascoli privati o in altra giurisdizione, dovranno richiedere la preventiva autorizzazione scritta al Responsabile di Servizio dell'Ufficio Agricoltura, il quale prescriverà anche l'itinerario da percorrere ed il tempo strettamente necessario per effettuare il transito stesso. Tale transito, in ogni modo dovrà essere effettuato percorrendo la strada pubblica e non potrà avere durata maggiore di ventiquattro ore, salvo i casi di forza maggiore.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno tassati come gli altri pastori e per l'intero anno anche trattenendosi al salto Comunale per sole ventiquattro ore.

## ARTICOLO 28





#### ARTICOLO 28

Agli effetti della capitolazione viene stabilita la seguente equiparazione per le diverse specie di bestiame:

- un capo bovino è equiparato a due capi ovini o caprini
- un capo equino è equiparato a due capi ovini o caprini
- un capo suino è equiparato ad un capo ovino o caprino

#### ARTICOLO 29

Non è consentita l'introduzione o la sostituzione di bestiame con altra specie diversa da quella denunciata, anche se appartenente al proprietario.

#### ARTICOLO 30

La conta dei suini avverrà due volte: la prima del mese di ottobre di ogni anno, la seconda non più tardi del mese di maggio onde accertare i nati posteriormente alla conta di ottobre.

Agli effetti della tassazione, sarà considerata una pecora per ogni suino, purché "affilueratu", e per l'intero anno.

#### ARTICOLO 31

Per ogni capo di bestiame adulto che sarà contato all'atto dell'introduzione nel pascolo Comunale si pagherà la tassa per l'intero anno.

#### ARTICOLO 32

Ove durante il corso dell'anno dovesse avvenire la perdita di oltre metà dei capi di bestiame introdotto al pascolo per moria o per altra eccezionale causa comprovata, è facoltà della Giunta Comunale operare una proporzionale riduzione del canone.

#### ARTICOLO 33

Ove durante il corso dell'anno venisse acquistato del bestiame da parte dei pastori siniscolesi, questo non potrà essere introdotto nei pascoli Comunali senza avere prima

Al fine dell'assegnazione del terreno in modo proporzionale al numero di capi di bestiame, viene stabilita la seguente equiparazione:

- un capo bovino di età superiore ad anni due è definito come Unità di Bestiame Adulto di Riferimento (U.B.A.R.);
- un capo bovino di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni è equiparato a 0.6 U.B.A.R.;
- un capo ovino di età maggiore o uguale a i 6 mesi è equiparato a 0.15 U.B.A.R.;
- un capo caprino di età maggiore o uguale a i 6 mesi è equiparato a 0.15 U.B.A.R.;
- un capo suino di età maggiore o uguale a i 6 mesi è equiparato a 0.15 U.B.A.R.

#### ARTICOLO 29

Non è consentita l'introduzione o la sostituzione di bestiame con altra specie diversa da quella denunciata, anche se appartenente al proprietario, a meno che anche questa non sia stata denunciata al Servizio competente.

#### ARTICOLO 30

Per quanto riguarda l'allevamento dei suini:

- è assolutamente vietato il pascolo brado;
- il pascolo è consentito solo in aree Comunali recintate secondo la normativa vigente;
- le spese di recinzione e quant'altro necessario a rispettare le norme suddette sono a carico dell'assegnatario.

#### ARTICOLO 31

Per ogni capo di bestiame adulto, all'atto dell'introduzione nel pascolo comunale, sarà corrisposto il canone per l'intero anno.

#### ARTICOLO 32

Qualora in corso d'anno dovesse avvenire la perdita di oltre la metà dei capi di bestiame introdotto al pascolo per moria o per altra eccezionale causa comprovata, il Responsabile del Servizio Agricoltura deve operare una proporzionale riduzione del canone come determinato dalla Giunta Comunale

#### ARTICOLO 33

Qualora in corso d'anno venisse acquistato del bestiame da parte dei pastori siniscolesi, questo non potrà essere introdotto nei pascoli Comunali senza avere prima avuto la regolare Autorizzazione rilasciata dal Servizio Agricoltura,



<p>avuto la regolare Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della Giunta Comunale che procederà alla determinazione del corrispettivo che dovrà essere versato.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 34</b></p> <p>È vietata l'introduzione del bestiame che pascola in terreni privati allo scopo di abbeveraggio. Le richieste presentate per quanto riguarda il caso di specie saranno sottoposte all'esame della Giunta Comunale che determinerà anche l'eventuale corrispettivo da corrispondere</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 35</b></p> <p>I pastori sono personalmente responsabili verso il Comune, sia civilmente che penalmente, dei danni che venissero arrecati al patrimonio silvano dell'Ente nel raggio di duecento metri dal loro ovile, come pure dovranno rispondere degli incendi che venissero a svilupparsi entro lo stesso raggio di territorio. Gli stessi pastori con ciò non potranno accampare nessun diritto di "cussorgia" (chiusure o riservati) per cui tanto il pascolo quanto il ghiandatico possono essere goduti liberamente da tutti gli aventi diritto a norma del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 36</b></p> <p>Le denunce presentate al Settore Tecnico comunale per il pascolo e per la coltura serviranno per norma agli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni Comunali.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 37</b></p> <p>Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame sciolto al pascolo Comunale, il bestiame stesso sarà sequestrato, e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro, sarà venduto all'asta pubblica con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 38</b></p> <p>Solo il richiedente e i suoi aventi causa possono godere dei terreni Comunali e del pascolo erbatico. È assolutamente vietato il subaffitto ad altre persone</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>CAPO 2 (COLTURA AGRARIA)</b></p>	<p>previo pagamento del canone determinato dal Servizio Competente in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 34</b></p> <p>In caso di siccità se un allevatore, che lavora solo in terreni privati e non ha pagato quindi le tasse per i pascoli comunali liberi, avesse necessità di entrare in un territorio comunale per abbeverare il suo bestiame lo potrà fare solo dopo che il Responsabile del Servizio Agricoltura avrà esaminato la richiesta da lui presentata al protocollo del Comune e/o nel rispetto di quanto disposto all'art. 27 del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 35</b></p> <p>Gli allevatori, nel caso di accertata loro responsabilità, sono personalmente responsabili verso il Comune, sia civilmente che penalmente, dei danni che venissero arrecati al patrimonio boschivo dell'Ente nel raggio di duecento metri dal loro ovile, come pure dovranno rispondere degli incendi che venissero a svilupparsi entro lo stesso raggio di territorio Comunale. Gli stessi pastori con ciò non potranno accampare nessun diritto di "cussorgia" (chiusure o riservati) per cui tanto il pascolo quanto il ghiandatico possono essere goduti liberamente da tutti gli aventi diritto a norma del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 36</b></p> <p>Le denunce presentate al Servizio competente per il pascolo e per la coltura dovranno essere trasmesse al Comando di Polizia Locale per i conseguenti controlli ed eventuali provvedimenti.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 37</b></p> <p>Qualora non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame lasciato impropriamente libero e incustodito nel pascolo comunale, il bestiame stesso sarà preso in custodia dalla compagnia barracellare e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro entro una data prestabilita, sarà venduto all'asta pubblica con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 38</b></p> <p>Solo il richiedente e i suoi aventi causa possono godere dei terreni Comunali e del pascolo erbatico. Il subaffitto ad altre persone è assolutamente vietato.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>CAPO 2 (COLTURA AGRARIA)</b></p>
---	--



<p style="text-align: center;">ARTICOLO 39</p> <p>Per coltura agraria si intende qualsiasi tipo di coltivazione.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 40</p> <p>Chiunque intenda chiedere in fitto terreni Comunali ad uso di coltura agraria dovrà inoltrare istanza al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>La domanda oltre le generalità complete del richiedente dovrà contenere l'indicazione della coltivazione che s'intenda effettuare, nonché la designazione precisa del terreno e la relativa superficie che si desidera coltivare.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 41</p> <p>Il Sindaco e la Giunta Comunale, assunte le necessarie informazioni ed esaminate tutte le domande, provvederanno alla lottizzazione dei terreni e</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 39</p> <p>Per coltura agraria si intende qualsiasi tipo di coltivazione: erbaio per produzione di granella; erbaio da pascolo; erbaio da sfalcio; ortofrutticola.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 40</p> <p>Chiunque intenda chiedere in affitto terreni Comunali <b>gravati da usi civici</b> ad uso di coltura agraria dovrà inoltrare istanza al Comune entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>La domanda oltre le generalità complete del richiedente dovrà contenere l'indicazione della coltivazione che s'intende effettuare, nonché la designazione precisa del terreno e la relativa superficie che si desidera coltivare.</p> <p>Se la domanda riguarda la produzione di fieno o il pascolamento di erbai, l'allevatore deve dimostrare di avere un numero minimo di capi di bestiame equiparabile a 5 U.B.A.R.</p> <p>Quindi nel caso di ovini, caprini o suini il numero minimo di capi deve essere pari a 33, mentre nel caso di bovini adulti 5.</p> <p>Per quanto riguarda i criteri di assegnazione della terra comunale nell'istruttoria delle istanze hanno priorità i soggetti che svolgono l'attività agricola a titolo principale (professionisti regolarmente iscritti), tra questi hanno priorità gli imprenditori giovani come specificato nell'art. 3 del presente regolamento.</p> <p>L'Amministrazione Comunale in base alla nota <b>della RAS " Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale del 03/05/2012 prot. N. 637/64/B e all'articolo 34 (paragrafo 5) del Regolamento (CE) n. 1122/2009 il quale stabilisce che in caso di uso comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale della medesima fra gli allevatori interessati proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla, dispone:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di provvedere a suddividere i terreni comunali in maniera teorica, potenziale, virtuale, possibile tra gli utenti beneficiari con l'indicazione della superficie, del foglio e del mappale in rapporto al numero di capi di bestiame dichiarato.</li><li>- di dare incarico all'ufficio tecnico per la ripartizione dei terreni in fogli e mappali ai beneficiari dell'uso pascolo, in collaborazione con l'Ufficio di vigilanza urbana che istruisce le pratiche.</li></ul> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 41</p> <p>Il Servizio competente, assunte le necessarie informazioni ed esaminate tutte le domande, daranno ordini all'Ufficio Tecnico di pianificazione del territorio e alla Polizia Locale affinché provvedano alla lottizzazione dei terreni e</p>
---	---



<p>all'assegnazione degli stessi.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 42</p> <p>Il diritto d'uso sarà limitato alla coltivazione del terreno necessario alla qualità dichiarata nella domanda e in relazione a questa dovrà farsi il pagamento del corrispettivo, anche quando non venisse effettuata la coltura.</p> <p>Per il terreno eventualmente coltivato in eccedenza a quello richiesto il comunale dovrà pagare a titolo di penalità un corrispettivo pari al triplo di quello da iscriversi al ruolo.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 43</p> <p>La Giunta Comunale esaminerà e provvederà in merito dandone comunicazione agli interessati tenendone nota in apposito registro per la compilazione del ruolo e per la riscossione del corrispettivo.</p> <p>Tale corrispettivo verrà annualmente deliberato dalla Giunta Comunale in relazione alla necessità di Bilancio e in rapporto al valore dei prodotti.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 44</p> <p>Dalla concessione saranno esclusi quegli agricoltori nei cui lotti si fossero verificati danneggiamenti o incendi. I lotti medesimi resteranno pertanto incolti e l'assegnatario dell'anno precedente non avrà diritto ad avere altro lotto in sostituzione.</p> <p>In ogni caso non avranno diritto ad assegnazioni coloro che avranno recintato abusivamente terreni del Comune ovunque essi si trovino.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 45</p> <p>Fatte le dichiarazioni e ottenute le assegnazioni, i coltivatori restano senz'altro vincolati al pagamento del corrispettivo quando anche il terreno assegnato non venisse coltivato. Si fa salvo il caso in cui i coltivatori ne diano disdetta entro il 30 novembre, o siano impossibilitati alle coltivazioni dall'andamento stagionale (siccità, alluvioni, calamità naturali, ecc.)</p> <p>Il ruolo relativo sarà compilato all'atto del raccolto e sarà consegnato all'esattore per la riscossione nei modi stabiliti dall'articolo 5 del presente Regolamento.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 46</p> <p>Nei terreni a pascolo cespugliato o a bosco ceduo i coltivatori dovranno attenersi nello sgherbimento alle disposizioni contenute nelle prescrizioni di massima della</p>	<p>all'assegnazione degli stessi.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 42</p> <p>Il diritto d'uso sarà limitato alla coltivazione del terreno necessario alla <b>quantità</b> dichiarata nella domanda e in relazione a questa dovrà essere determinato il canone, anche quando non venisse effettuata la coltura.</p> <p><b>Per il terreno eventualmente coltivato in eccedenza a quello avuto in concessione l'assegnatario dovrà pagare una sanzione come previsto dall'art. 14 della l.r. 12/1994 cioè da un minimo di € 103,29 (euro centotre/29) a un massimo di € 309,87 (euro trecentonove/87), fatta salva la regolarizzazione della domanda.</b></p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 43</p> <p>Il Responsabile del Servizio Competente esaminerà le domande di pascolo e/o di assegnazione di lotti di terreno civico dovrà comunicare ai funzionari competenti, tenendone nota in apposito registro, i dati necessari per la compilazione del ruolo e per la riscossione del canone.</p> <p>Tale canone sarà annualmente dedotto dal Servizio competente in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale in relazione alla necessità di Bilancio e in rapporto al valore dei prodotti.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 44</p> <p><b>Dalla concessione saranno esclusi quegli agricoltori nei cui lotti di terra si fossero verificati danneggiamenti o incendi per causa loro imputabile.</b></p> <p>I lotti medesimi resteranno pertanto incolti e l'assegnatario dell'anno precedente non avrà diritto ad avere altro terreno in sostituzione.</p> <p>In ogni caso non avranno diritto ad assegnazioni coloro che avranno recintato abusivamente terreni del Comune ovunque essi si trovino.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 45</p> <p>Fatte le domande con le relative dichiarazioni e ottenute le assegnazioni, gli agricoltori restano senz'altro vincolati al pagamento del canone quando anche il terreno assegnato non venisse coltivato. Si fa salvo il caso in cui gli agricoltori ne diano disdetta entro il 30 novembre, o siano impossibilitati alle coltivazioni dall'andamento stagionale (siccità, alluvioni, calamità naturali, ecc.)</p> <p>Il ruolo relativo sarà compilato all'atto del raccolto e sarà consegnato all'esattore per la riscossione nei modi stabiliti dall'articolo 5 del presente Regolamento.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 46</p> <p>Nei terreni a pascolo cespugliato o a bosco ceduo, nell'eseguire lo sgherbimento, gli agricoltori dovranno attenersi alle disposizioni <b>della Polizia Forestale della Provincia di Nuoro</b> e dovranno adottare ogni cautela atta</p>
--	--



<p>Polizia Forestale della Provincia di Nuoro e dovranno adottare ogni cautela atta ad impedire che il fuoco invada le adiacenti boscaglie.</p> <p>I coltivatori saranno ritenuti responsabili, e quindi avranno revocata la concessione, qualora si verificano danni a causa della loro inesperienza o cattiva gestione della concessione e saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Penale.</p>	<p>ad impedire che il fuoco invada le adiacenti boscaglie.</p> <p>Gli agricoltori che causino danni a causa della loro cattiva gestione del terreno avuto in concessione, saranno ritenuti responsabili; quindi sarà revocata la loro concessione stessa ed essi saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Penale.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 47</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 47</p>
<p>I contadini che coltivassero terreni Comunali senza attenersi alle formalità sopra indicate o che oltrepassassero i limiti della concessione, saranno assoggettati a una tripla tassazione e saranno ritenuti responsabili dei danni che venissero cagionati, addebitando a loro carico le spese occorrenti per gli accertamenti relativi.</p>	<p>Gli agricoltori che coltivassero terreni comunali senza attenersi alle formalità sopra indicate o che oltrepassassero i limiti della concessione, dovranno pagare <b>una sanzione come previsto dall'art. 14 della l.r. 12/1994 cioè da un minimo di € 103,29 (euro centotre/29) a un massimo di € 309,87 (euro trecentonove/87), fatta salva la regolarizzazione della domanda, e saranno ritenuti responsabili dei danni che venissero cagionati, addebitando a loro carico le spese occorrenti per gli accertamenti relativi e per il ripristino.</b></p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 48</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 48</p>
<p>Dopo il raccolto i terreni comunali rientreranno nel dominio del Comune e le stoppie resteranno a disposizione dei pastori che pascolano nel territorio Comunale senza corrispondere ulteriore canone, rientrando essa nel pascolo normale.</p>	<p>Dopo il raccolto i terreni comunali rientreranno nel dominio <b>della comunità</b> e le stoppie resteranno a disposizione dei pastori che pascolano nel territorio Comunale senza corrispondere ulteriore canone.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 49</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 49</p>
<p>Sarà considerato reato di pascolo abusivo e l'introduzione di bestiame nelle stoppie, da parte di chiunque avvenga, prima che ne sia pubblicamente dichiarata dal Sindaco l'apertura, che non potrà avvenire oltre il 30 luglio</p>	<p>L'introduzione del bestiame nelle stoppie dei terreni comunali concessi solo per coltivare granella prima che ne sia pubblicamente dichiarata dal Sindaco l'apertura, da parte di chiunque avvenga, sarà considerata <b>reato di pascolo abusivo.</b></p> <p>L'apertura al pascolo delle stoppie dovrà avvenire dopo che gli agricoltori avranno liberato i campi dal loro raccolto (granella e paglia falciata dalla mietitrebbia), tipicamente se le colture sono cereali (biada, orzo e frumento ecc.) la mietitura e la raccolta sono compiute a fine giugno o nel mese di luglio in base all'andamento stagionale dell'anno.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 50</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 50</p>
<p>I coltivatori non possono vantare alcun diritto sulla legna secca rimasta sui terreni coltivati dopo il raccolto. Di essa potranno usufruire gli amministrati a norma del presente</p>	<p>Gli agricoltori non possono vantare alcun diritto sulla legna secca rimasta sui terreni coltivati dopo il raccolto. Di essa potranno usufruire tutti i cittadini residenti a norma del presente regolamento.</p>



<p>regolamento.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 51</b></p> <p>Nella coltivazione dei terreni comunali dovranno sempre essere osservate le disposizioni sul vincolo forestale e idrogeologico e tali terreni non potranno concedersi a coltura se non dietro Autorizzazione della competente Autorità Forestale. Nei terreni rimboschiti la coltura agraria é vietata in modo assoluto.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 52</b></p> <p>È assolutamente vietato subaffittare i terreni ottenuti in concessione. I trasgressori oltre a perdere il diritto per le future assegnazioni dovranno corrispondere un canone triplo a quello dovuto.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>(CONCESSIONE DEI TERRENI A LEGNATICO)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 53</b></p> <p>La concessione per il taglio della legna é limitata ai soli bisogni dei Comunalisti. É assolutamente vietato praticare quest'attività per fini commerciali, nonché asportare dai terreni Comunali prodotti boschivi. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 300.000, determinata dal Sindaco oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salvo sempre l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria per furto e i provvedimenti di competenza forestale.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 54</b></p> <p>É vietato il taglio e lo sfrondamento delle piante o tagliare parti di piante nel territorio Comunale. Il Sindaco può, però, nelle annate di eccezionale penuria</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 51</b></p> <p>Nella coltivazione dei terreni comunali dovranno sempre essere osservate le disposizioni sul vincolo forestale e idrogeologico e tali terreni non potranno concedersi a coltura se non dietro Autorizzazione della competente Autorità Forestale. Nei terreni rimboschiti la coltura agraria é vietata in modo assoluto, <b>fatto salvo il rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 15 – 16 – 17 della l.r. n. 12/1994</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 52</b></p> <p>Agli assegnatari è assolutamente vietato subaffittare i terreni ottenuti in concessione. I trasgressori, oltre a perdere il diritto per le future assegnazioni, dovranno pagare una <b>sanzione come previsto dall'art. 14 della l.r. 12/1994 cioè da un minimo di € 103,29 (euro centotré/29) a un massimo di € 309,87 (euro trecentonove/87) oltreché il canone previsto per la terra assegnata.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>(CONCESSIONE DEI TERRENI A LEGNATICO)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 53</b></p> <p>La concessione per il taglio della legna è limitata ai soli bisogni dei cittadini residenti che ne abbiano fatto richiesta. Agli assegnatari e ai comunalisti è assolutamente vietato praticare quest'attività per fini commerciali, nonché asportare dai terreni comunali prodotti boschivi. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con una sanzione amministrativa <b>come previsto dall'art. 14 della l.r. 12/1994 cioè da un minimo di € 103,29 (euro centotré/29) a un massimo di € 309,87 (euro trecentonove/87)</b>, determinata dal Sindaco oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salvo sempre l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria per furto e i provvedimenti di competenza forestale.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 54</b></p> <p>Nel terreno gravato da uso civico è vietato il taglio e lo sfrondamento delle piante o tagliare parti di queste. Il Responsabile del Servizio Agricoltura può, però, nelle annate di eccezionale penuria di pascolo e sentito il parere</p>
--	--



<p>di pascolo e sentito il parere dell'Autorità Forestale che ne detterà le norme e l'estensione, consentire nei boschi non vincolati lo sfrondamento di piante verdi per alimentare il bestiame.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 55</b></p> <p>Ogni comunalista che ne abbia necessità dovrà presentare regolare domanda al Comune, indicando oltre le generalità complete, il luogo e il quantitativo della legna da tagliare. Tali domande saranno registrate in apposito bollettario a madre e figlia. Quest'ultima sarà consegnata all'assegnatario, il quale dovrà esibirla a ogni eventuale richiesta dei sorveglianti comunali.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 56</b></p> <p>Per l'autorizzazione del taglio di piante deperite o non, dovranno presentarsi regolari domande al Comune indicando il luogo e il numero delle piante. Dette piante non potranno comunque essere tagliate se non dopo avere sentito il parere dell'Autorità Forestale.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 57</b></p> <p>La concessione per usi domestici dovrà essere fatta esclusivamente in una zona unica preventivamente stabilita dal Comune con apposita delibera sentita l'Autorità Forestale, che provvederà a delimitare la zona con apposito verbale.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 58</b></p> <p>Il corrispettivo per il taglio della legna sarà stabilito dal Comune con apposita tariffa.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 59</b></p> <p>Sono applicabili le disposizioni di cui sopra riguardanti la formazione dei ruoli e liste di carico.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b></p> <p style="text-align: center;">(CONCESSIONE TERRENI A GHIANDATICO)</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 60</b></p> <p>L'abbacchiamento delle ghiande nei Boschi Comunali è vietato, inoltre, se l'ovile è situato in terre comunali, è proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di 200 metri.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 61</b></p> <p>Nei ghiandiferi saranno ammessi, per il periodo del ghiandatico, i maiali di proprietà dei Comunalisti previo il pagamento di una tariffa apposita determinata dalla Giunta</p>	<p>dell'Autorità Forestale che ne detterà le norme e l'estensione, consentire nei boschi non vincolati lo sfrondamento di piante verdi per alimentare il bestiame.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 55</b></p> <p>Ogni <b>cittadino residente a Siniscola</b> che ne abbia necessità dovrà presentare regolare domanda al Comune, indicando oltre le generalità complete, il luogo e il quantitativo della legna da tagliare. Tali domande saranno registrate in apposito bollettario a madre e figlia. Quest'ultima sarà consegnata all'assegnatario, il quale dovrà esibirla a ogni eventuale richiesta dei sorveglianti comunali.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 56</b></p> <p>Per l'autorizzazione del taglio di piante deperite o non, dovranno presentarsi regolari domande al Comune indicando il luogo e il numero delle piante. Dette piante non potranno comunque essere tagliate se non dopo avere sentito il parere dell'Autorità Forestale.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 57</b></p> <p>La concessione per usi domestici dovrà essere fatta esclusivamente in una zona unica preventivamente stabilita dal Comune con apposita delibera sentita l'Autorità Forestale, che provvederà a delimitare la zona con apposito verbale.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 58</b></p> <p>Il corrispettivo per il taglio della legna sarà stabilito dal Comune con apposita tariffa.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 59</b></p> <p>Sono applicabili le disposizioni di cui sopra riguardanti la formazione dei ruoli e liste di carico.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b></p> <p style="text-align: center;">(CONCESSIONE TERRENI A GHIANDATICO)</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 60</b></p> <p>L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali é vietato, inoltre, se l'ovile è situato in terre comunali, é proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di 200 metri.</p> <p style="text-align: center;">[ARTICOLO ex 61 eliminato] *</p>
--	---



<p>Comunale. Se la produzione sarà sovrabbondante, la Giunta Comunale potrà ammettere l'introduzione dei maiali forestali mediante apposita deliberazione, con tariffa maggiorata rispetto a quella di cui al comma precedente.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 62</p> <p>Per l'introduzione dei maiali al pascolo é necessario seguire le norme stabilite dal presente regolamento. Per i maiali che si vogliono introdurre al pascolo devono farsi regolari domande al Comune non oltre il primo di novembre. I boschi dati in concessione e in corso di utilizzazione sono esclusi dal godimento del ghiandatico salvo parere favorevole dell'Autorità Forestale e previo il rilascio del nulla osta della ditta aggiudicataria della foresta.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 63</p> <p>Qualora da qualche comunalista venisse richiesto il permesso di raccogliere ghiande per uso proprio o per commercio con i soli abitanti del Comune, esso potrà essere concesso a giudizio della Giunta Comunale.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 64</p> <p>Coloro che raccogliessero ghiande prima della data stabilita dal Sindaco verranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 300.000</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 65</p> <p>I contravventori ai due articoli precedenti saranno puniti anche col sequestro delle ghiande che verranno vendute ad asta pubblica e il suo ricavato sarà destinato a favore delle locali istituzioni di beneficenza.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 66</p> <p>Sono applicabili, per la riscossione dei relativi corrispettivi, le disposizioni succitate riguardanti la formazione dei ruoli o liste di carico.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO (62) [eliminato]*</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 61</p> <p>Qualora da qualche comunalista venisse richiesto il permesso di raccogliere ghiande per uso proprio o per commercio con i soli abitanti del Comune, esso potrà essere concesso a giudizio della Giunta Comunale.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 62</p> <p>Coloro che raccogliessero ghiande prima della data stabilita dal Sindaco saranno puniti con <b>una sanzione come previsto dall'art. 14 della l.r. 12/1994 cioè da un minimo di € 103,29 (euro centotré/29) a un massimo di € 309,87 (euro trecentonove/87).</b></p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 63</p> <p>I contravventori ai due articoli precedenti saranno puniti anche col sequestro delle ghiande che verranno vendute ad asta pubblica.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 64</p> <p>Sono applicabili, per la riscossione dei relativi corrispettivi, le disposizioni succitate riguardanti la formazione dei ruoli o liste di carico.</p> <p>*NOTA SULLA PESTE SUINA</p> <p>Poiché la presenza della peste suina tra i cinghiali della Sardegna ha indotto la RAS a emanare il divieto di pascolo dei maiali su territori comunali o privati, salvo che non</p>
---	--





<hr/> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;">(GODIMENTO DELLE ACQUE NON PUBBLICHE)</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 67</p> <p>Il Comune ed i concessionari di terreni Comunali attraversati da corsi d'acqua non pubblica gestiti dal Comune dovranno attenersi alle disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile, salvo disposizioni di leggi speciali sulle acque pubbliche e sotterranee e sulle opere idrauliche. *</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 68</p> <p>Se sorge controversia per l'uso di acqua non pubblica Comunale, il Comune valuterà l'interesse dei singoli richiedenti nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura e all'industria dall'uso cui l'acqua è destinata o si vuole destinare.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 69</p> <p>Il Comune per conciliare gli interessi all'uso di acque non pubbliche può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 70</p> <p>Una speciale tariffa, Deliberata dal Consiglio Comunale, stabilisce il corrispettivo dovuto al Comune per l'uso di</p>	<p>siano stati opportunamente recintati, gli articoli 61 e 62 del titolo IV del precedente regolamento del 1998 non saranno applicabili nei terreni comunali e privati fintanto che perdura questa situazione, pertanto sono stati eliminati dal regolamento.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;">(GODIMENTO DELLE ACQUE NON PUBBLICHE)</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 65</p> <p>Il Comune ed i concessionari di terreni comunali attraversati da <b>corsi d'acqua gestiti dal Comune</b> dovranno attenersi alle disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile, salvo disposizioni di leggi speciali sulle acque pubbliche e sotterranee e sulle opere idrauliche; * le acque e i punti di abbeveraggio del bestiame, non possono essere oggetto di concessione, ma devono restare di libero accesso a tutti coloro che né necessitano, previa eventuale rispetto delle condizioni di cui agli articoli 27 e 34 del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 66</p> <p>Se sorge controversia per l'uso di acqua derivante da sorgenti, falde acquifere o corsi d'acqua del territorio comunale, non gestita direttamente da nessun Ente gestore delle acque, il Comune valuterà l'interesse dei singoli richiedenti nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura e all'industria dall'uso cui l'acqua è destinata o si vuole destinare.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 67</p> <p>Il Comune per conciliare gli interessi all'uso di acque non gestite direttamente dagli Enti competenti può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 68</p> <p>Una speciale tariffa, deliberata dalla Giunta Comunale, stabilisce il canone dovuto al Comune per l'uso di acque pubbliche e sorgive, non gestite dagli enti competenti, che</p>
---	---



<p>acque non pubbliche Comunali che varia in relazione cui l'acqua è destinata. I concessionari del godimento in natura di terreni Comunali possono essere assoggettati al pagamento di un altro corrispettivo per l'uso dell'acqua che attraverso i terreni stessi.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>(DISPOSIZIONI FINALI)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 71</b></p> <p>Il Sindaco in ogni tempo può emettere delle Ordinanze allo scopo di frenare abusi e reprimere frodi.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 72</b></p> <p>Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni Comunali, gli agenti Forestali e tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far osservare il presente Regolamento. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente Regolamento ma altresì con quelle inflitte dalle vigenti leggi.</p>	<p>varia in relazione all'utilizzo sia esso artigianale che industriale. Nelle vicinanze, la cui distanza è inferiore a 200 metri dalle falde acquifere, é severamente vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lavorare il terreno e movimentare la terra in generale;</li><li>- concimare il terreno per qualunque miglioramento si desideri apportare.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>(DISPOSIZIONI FINALI)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 69</b></p> <p>Il Sindaco in ogni tempo può emettere delle Ordinanze allo scopo di frenare abusi e reprimere frodi.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 70</b></p> <p>Gli agenti di Polizia Locale, della Compagnia Barracellare incaricati della sorveglianza dei terreni Comunali, gli agenti Forestali e tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far osservare il presente Regolamento. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente Regolamento ma altresì con quelle inflitte dalle vigenti leggi.</p>
--	---



ARTICOLO 73

La Giunta Comunale si riserva inoltre il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali.

In caso di sospensione del godimento l'assegnatario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato né dei lavori che avesse già eseguito nell'area concessa.

L'assegnatario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno agrario in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 74

Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 71

Il Responsabile del Servizio Agricoltura si riserva inoltre il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali.

In caso di sospensione del godimento l'assegnatario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del canone versato né dei lavori che avesse già eseguito nell'area concessa.

L'assegnatario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del canone normale per l'anno agrario in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 72

Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.